

Per una separazione dei genitori a misura di minori*

di Grazia Ofelia Cesaro**

1. Le Linee Guida "per una separazione dei genitori a misura dei minori" dell'Uncm¹

Sulla scorta delle indicazioni emergenti dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore², l'Unione Nazionale Camere Minorili (di seguito Uncm) ha individuato la necessità di pensare a una regolamentazione di buone pratiche che avessero a oggetto i procedimenti che maggiormente coinvolgono la vita dei minori, ovvero quelli relativi alla separazione dei loro genitori

Le Linee Guida dell'Uncm, che non a caso hanno tratto origine dagli approfondimenti del Gruppo Internazionale dell'Uncm, si sono ispirate espressamente alle finalità e agli obiettivi che hanno guidato la definizione delle Linee Guida europee, avendo l'obiettivo di costituirne un'implementazione e l'ambizione di introdurre elementi di novità e di costituire a loro volta un modello per i procedimenti di separazione e divorzio in particolare.

* Il testo rielabora la relazione svolta al Convegno organizzato dall'Uncm e dalla Camera Minorile di Roma "Per una separazione dei genitori a misura dei figli minori", 17 aprile 2015, con relazione introduttiva del Dott. Francesco Crisafulli, Presidente dello *European Committee on Legal Co-operation* (Cdcj) presso il Consiglio d'Europa. Il Cdcj ha esaminato ed approvato il testo delle Linee Guida nonché il *memorandum* esplicativo durante la 85ª Sessione Plenaria (11-14 ottobre 2010), prima della trasmissione al Consiglio d'Europa, che ha adottato le Linee Guida il 17 novembre 2010.

** Avvocato in Milano, Presidente della Camera Minorile di Milano, Responsabile del Settore Internazionale Uncm.

1. Linee Guida Uncm "Per una separazione dei genitori a misura di minori" deliberate 14 giugno 2014, Presidente: P. Lovati, Responsabile settore Internazionale: G. Cesaro, componenti del Gruppo Internazionale di studio sulle Linee Guida: C. Barbetti, I. Bartolucci, P. Loddo, M. Ghigliazza, M. Toma. Le Linee Guida sono consultabili sul sito internet dell'Unione Nazionale Camere Minorili: <http://lnx.camereminorili.it/>.

2. *Guidelines on child-friendly justice*, approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17 novembre 2010. Le Linee guida possono leggersi in traduzione italiana in *Minorigiustizia*, 2010, n. 2, con una presentazione di A. Margaria.

Lo scopo dichiarato dall'Uncm è stato quello di raggiungere, quantomeno nell'ambito delle vicende di separazione, divorzio e dissoluzione delle coppie non coniugate, un sistema giudiziario veramente attento e amico dei minori che sono coinvolti in tali procedimenti, per dare concretezza all'indicazione del Consiglio d'Europa per cui

[A child-friendly justice system] treats children with dignity, respect, care and fairness. It is accessible, understandable and reliable. It listens to children, takes their views seriously and makes sure that the interests of those who cannot express themselves (such as babies) are also protected. It adjusts its pace to children: it is neither expeditious nor lengthy, but reasonably speedy³.

Dette Linee Guida, peraltro, come esplicitamente dichiarato nella relativa premessa alle stesse, hanno tratto origine anche da altre fonti internazionali che hanno avuto la funzione di principi ispiratori per il progetto, e che

sono già patrimonio comune del nostro ordinamento nel quale sono stati introdotti, nell'ambito del sistema integrato della tutela dei diritti fondamentali che vede quali suoi pilastri fondamentali la Cedu e la Carta di Nizza così come emendata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - 2000/C 354/01), nonché la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 77 del 2003)⁴.

A tali fonti deve aggiungersi altresì il portato giuridico e culturale derivante dalla Convenzione Onu. sui diritti dell'infanzia firmata a New York nel 1989 (e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991), "che ispira l'operato mondiale più avanzato nella materia, rispettando i bisogni dei ragazzi, ma senza chiedere a loro di prendere decisioni al posto degli adulti"⁵.

Ulteriore materiale di lavoro è stato anche offerto dallo studio di normative e buone prassi straniere riguardanti i punti maggiormente critici delle procedure che coinvolgono i minori e i loro genitori, al fine di suggerire le opportune e possibili modifiche ed anche indicazioni pratiche rivolte sia agli operatori sia al legislatore.

In questo senso, come già accennato, le Linee Guida dell'Uncm hanno condiviso pienamente gli obiettivi già propri delle *Guidelines* del Consiglio d'Europa: fornire considerazione preminente al superiore interesse del minore, attraverso la garanzia del suo diritto di essere ascoltato, di essere rappresentato, di poter avere una giustizia rapida che veda protagonisti operatori esperti e con una formazione multidisciplinare.

L'obiettivo ultimo e orientativo è risultato essere quello di consentire al minore di ritrovare, anche nella nuova situazione di crisi della coppia genito-

3. Cfr. p. 8 della Prefazione alle Linee Guida.

4. Cfr. p. 2 della Premessa alle Linee Guida Uncm.

5. Ivi, p. 1.

riale, una stabilità familiare conforme al perseguimento ed alla tutela del suo *best interest*.

2. Il testo

1ª Linea Guida: "È fondamentale che magistrati, avvocati e tutti i professionisti coinvolti in un procedimento che vede coinvolti i figli minori abbiano una formazione interdisciplinare, anche extragiuridica, su diritti e bisogni dei minori".

È questa una previsione di fondamentale importanza, poiché riconosce e sancisce due essenziali requisiti della giustizia minorile: deve essere una giustizia specializzata, con una formazione estesa a tutti gli operatori coinvolti; il che significa che tale specializzazione deve essere riscontrata non soltanto nei cc.dd. "tecnici del diritto", ossia i magistrati e gli avvocati⁶, ma in tutti i soggetti che, a vario titolo e con vari ruoli, si trovano professionalmente ad interagire con i minori nell'ambito giudiziario (forze dell'ordine, assistenti sociali, Consulenti Tecnici d'Ufficio e di Parte, ecc.).

Il secondo obiettivo fondamentale che, a mente di tale Linea Guida, deve perseguirsi, è l'oggetto e il campo di tale specializzazione: essa deve essere non solo strettamente giuridica, ma multidisciplinare, in modo da offrire al minore una risposta completa e strutturata ai suoi bisogni ed alle sue esigenze, ed in modo da comprenderne i diritti e le modalità della loro tutela.

Detta Linea Guida, come è evidente, ha tratto inoltre ispirazione dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa n. 14 (*All professionals working with and for children should receive necessary interdisciplinary training on the rights and need of children of different age groups, and on proceedings that are adapted to them*) e n. 15 (*Professionals having direct contact with children should also be trained in communicating with them at all ages and stages of development, and with children in situations of particular vulnerability*), nonché nn. 16-18, che riconoscono l'importanza fondamentale di un *multidisciplinary approach*.

2ª Linea Guida: "I genitori dovrebbero essere avvisati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e incoraggiati a seguirne il percorso, anche a giudizio iniziato, qualora la stessa si riveli utile a tutelare l'interesse superiore del minore".

Tale Linea Guida enfatizza l'importanza che gli strumenti cc.dd. di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) possono avere anche nei procedimenti fa-

6. In tale direzione particolare apprezzamento deve esprimersi per il Regolamento sulle specializzazioni forensi approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 28 gennaio 2014, ed aggiornato al 6 novembre 2014, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che individua, tra le varie aree di specializzazione per gli avvocati, quella relativa al diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

miliari. È evidente che quanto più la composizione o la soluzione della crisi possa essere realizzata mediante canali alternativi rispetto al procedimento giudiziario, tanto più si potrà evitare al minore il rischio della vittimizzazione che da sempre è connaturato allo strumento del processo civile, che enfatizza la crisi in corso tra i genitori e finisce per riversarne le negative conseguenze sul minore stesso.

È tuttavia altrettanto evidente, come emerge dalla lettura della Linea Guida in questione, che il ricorso a metodi alternativi di risoluzione del conflitto familiare, complementari al procedimento giurisdizionale civile, può dirsi realmente *child-friendly* soltanto allorché esso "si riveli utile a tutelare l'interesse superiore del minore", e quindi sia idoneo ad assicurargli una tutela adeguata. Al contrario, qualora il ricorso a tali strumenti di ADR non tenga conto di tale finalità precipua, esso dovrà necessariamente essere sconsigliato in favore di modalità di soluzione della controversia familiare che, pur integralmente realizzate nell'ambito della procedura giurisdizionale, possano garantire una considerazione più attenta dei diritti e dei bisogni del minore.

La 2ª Linea Guida Uncm ha preso spunto dalla Linea Guida n. 24 del Consiglio d'Europa (*Alternatives to judicial proceedings such as mediation, diversion (of judicial mechanisms) and alternative dispute resolution should be encouraged whenever these may best serve the child's best interests. The preliminary use of such alternatives should not be used as an obstacle to the child's access to justice*) e dalla Linea Guida n. 26, che specifica quali siano i limiti e le finalità da perseguirsi con riferimento alla tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle procedure di ADR (*Alternatives to court proceedings should guarantee an equivalent level of legal safeguards. Respect for children's rights as described in these guidelines and in all relevant legal instruments on the rights of the child should be guaranteed to the same extent in both in-court and out-of-court proceedings*).

3ª Linea Guida: "Qualora venga introdotto da uno dei genitori un procedimento giudiziario che coinvolga un minore, esso dovrebbe essere trattato con particolare urgenza e rapidità, al fine di fornire una rapida soluzione alla situazione del minore e di tutelarne il superiore interesse".

L'esigenza di garantire procedure giudiziarie snelle e rapide è un richiamo che deve intendersi rivolto sia agli operatori "pratici" (avvocati, magistrati, altri professionisti a vario titolo coinvolti), perché gli stessi si astengano da inutili iniziative dilatorie, atte soltanto ad alimentare la conflittualità delle parti e a prolungare le more del procedimento con detrimento per la personalità *in fieri* del minore, sia al legislatore, perché finalmente si accinga a porre rimedio, con una riforma organica e pensata in maniera *child-friendly*, alle lungaggini che possono derivare – con nocimento per il figlio minore – da meccanismi processuali non flessibili e poco attenti all'esigenza di fornire risposte certe ed in tempi rapidi ai bisogni di tutela di bambini ed adolescenti.

Proprio all'esigenza di *avoiding undue delay* sono rivolte le Linee Guida del Consiglio d'Europa nn. 50-53, che hanno ispirato la terza Linea Guida elaborata dall'Uncm.

In particolare, lo stesso Consiglio d'Europa prevede l'opportunità di assumere decisioni, anche temporanee, immediatamente esecutive e soggette a monitoraggio da parte delle Autorità competenti, laddove l'interesse del minore appaia irrimediabilmente esposto a rischi e l'adozione di misure di tutela urgenti si renda non dilazionabile; ovviamente, il tutto nel rispetto dei diritti di difesa riconosciuti alle parti coinvolte secondo la *rule of law*.

Un complemento alla 3^a Linea Guida Uncm esaminata, anch'esso ispirato alle Linee Guida nn. 50-53 del Consiglio d'Europa, è costituito dalla 8^a Linea Guida dell'Uncm, che sarà in seguito analizzata.

4^a Linea Guida: "L'atto introduttivo dei giudizi di separazione dei genitori dovrebbe essere redatto secondo format predefiniti, in ossequio a criteri di sintesi ed efficacia, che permettano di mettere in evidenza in primo luogo tutti i dati relativi ai minori coinvolti nelle procedure di separazione e dunque, oltre alle informazioni anagrafiche, anche quelle relative ad abitudini di vita, esigenze scolastiche, parascolastiche, mediche, frequentazioni abituali, ecc."

Si tratta di una Linea Guida dal taglio eminentemente pratico, e proprio per questo particolarmente significativa ed importante. Ed infatti, non avrebbe senso propugnare principi generali quali la necessità di una giustizia specializzata, attenta e rapida, se non fossero poi conseguentemente predisposti strumenti processuali diretti a tale scopo.

L'esperienza di numerosi ordinamenti stranieri, e soprattutto dell'ordinamento inglese, insegna che l'adozione di atti processuali tipizzati, uniformi su tutto il territorio nazionale, consente al Giudice ed alle parti sia di prendere cognizione sia di esporre le informazioni più rilevanti (relative al minore) per la soluzione della controversia, senza per questo rinunciare alle legittime rispettive istanze difensive e strategie processuali.

L'Uncm⁷ ha dunque predisposto uno schema da seguire per la redazione degli atti difensivi ispirato al *Form C1* usato nel Regno Unito⁸, e destinato ad acquisire le notizie sul minore nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio⁹.

7. Utilizzando anche come base di studio le proposte di modelli di atti elaborati in sede di Osservatorio Civile di Milano, Sezione Famiglia, Gruppo T.M.

8. Cfr. <http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/c001-eng.pdf>, ove è possibile consultare il Form C1.

9. In particolare, sulla base di tale schema, devono essere indicati: "dove e con chi il minore vive al momento del deposito del ricorso, se vi siano altre persone conviventi e quali i loro rapporti con il minore, se vi siano altri figli del solo dichiarante o del solo resistente, se vi sono pregressi interventi dei Servizi Sociali, o procedimenti civili o penali relativi al

L'adozione di tale modulo, opportunamente riadattato alle necessità e alle particolarità della procedura civile italiana, è parsa importante all'Uncm, soprattutto perché essa ha il merito inequivocabile di restituire al minore quella centralità, nell'ambito della procedura, che spesso rischia di essere persa, dimenticata dai difensori in favore delle allegazioni svolte unicamente in favore delle parti (i genitori) e spesso tese ad alimentare il contenzioso.

Sulla base di tale modulo, lo schema dell'Uncm richiede ai difensori di dettagliare preliminarmente le informazioni relative a tutti i procedimenti pendenti o che hanno coinvolto il minore¹⁰ ai fini di una efficiente amministrazione della giustizia ed inoltre tutte le informazioni relative al minore ed al suo luogo di vita, alla sua istruzione, alla sua formazione, alla sua salute, ai corsi ed alle attività frequentati, nonché le notizie relative all'assistenza del minore ed ai suoi rapporti familiari, ivi comprese le frequentazioni abituali. Il tutto è utile e necessario per offrire al giudice la reale "fotografia di vita" del minore coinvolto.

Anche in assenza di un'esplicita adozione di tale schema da parte del legislatore, nulla impedisce già oggi, ai difensori, di redigere gli atti difensivi utilizzando tale formato, atteso che non si rinvergono, nell'ordinamento processuale positivo, principi ostativi alla semplificazione e alla schematizzazione degli atti; anzi, la più recente giurisprudenza, soprattutto in tema di procedimenti familiari, pare ormai orientata ad assicurare il rispetto dei principi del "giusto processo" (di rilevanza costituzionale) e della adeguata tutela processuale delle parti mediante la raccomandazione ai difensori di attenersi alla redazione di atti sintetici, ma non per questo – se adeguatamente spiegati secondo criteri razionali come quelli proposti dall'Uncm – meno efficaci¹¹.

L'utilizzo di tale modello permette da un lato di garantire un'uniformità di gestione del contenzioso familiare e minorile sinora assente sul territorio nazionale, e dall'altro di assicurare rapidità e certezza alle decisioni, in quanto l'Autorità Giudiziaria sarebbe in grado di valutare immediatamente ogni informazione utile relativa al minore o ai minori coinvolti nel procedimento.

minore; sono inoltre richieste informazioni dettagliate relative all'istruzione, alla formazione, alla salute, alle attività extrascolastiche, nonché ai rapporti tra il minore con il genitore convivente, con l'altro genitore ovvero con altri parenti e/o diverse figure di riferimento"; si v. il testo completo dello schema in P. Lovati e R. Rigon, *La coppia e la famiglia di fatto dopo la riforma della filiazione*, Giappichelli, Torino, 2014, in appendice pp. 306-307.

10. Informazione ancora più di rilievo attesa l'attuale suddivisione di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario a norma del novellato art. 38 disp. att. c.c.

11. Ed anzi, in tema di necessaria sinteticità e schematicità degli atti processuali si cfr., ormai recentemente *ex multis*, Trib. Milano, Sezione IX Civile, sentenza 6-12 maggio 2015 (Pres. Manfredini, Est. Buffone). È inoltre significativa, sul punto, la previsione di cui all'art. 3 co. 2 del c.d. Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), a tenore della quale "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica".

L'art. 175 c.p.c. è meno esplicito, ma comunque idoneo a fondare il potere del giudice di direzione del procedimento come comprensivo anche della possibilità di richiedere alle parti di attenersi ai necessari principi di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti difensivi.

5ª Linea Guida: "Nei giudizi di separazione dei genitori, in presenza di minori, dovrebbe essere prevista la disclosure completa dei redditi e dei patrimoni degli stessi nonché delle spese per il ménage familiare, secondo schemi predefiniti ed uguali su tutto il territorio nazionale da allegarsi al ricorso od alla memoria di costituzione, al fine di permettere al Giudice di stabilire con equilibrio che il minore possa mantenere le condizioni di vita che i genitori sono effettivamente in grado di garantire".

Anche per questa Linea Guida il l'Uncm¹² si è ispirato all'esperienza già da anni invalsa in numerosi ordinamenti europei, ove la disclosure di redditi e patrimoni, sin dal primo atto difensivo, è pratica giudiziale (peraltro spesso imposta a livello legislativo) normale ed entrata nell'esperienza comune.

Proprio per attuare tale obiettivo di compiuta trasparenza patrimoniale, peraltro perfettamente compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento¹³, l'Uncm ha tratto ispirazione dal Form E utilizzato nell'ordinamento giuridico inglese¹⁴, realizzando uno schema inteso a ricostruire con esattezza – nella forma della disclosure – la capacità patrimoniale e reddituale di entrambi i genitori¹⁵.

La corretta comprensione, da parte del giudice, della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, che può facilmente esporsi mediante l'adozione dello schema proposto, costituisce il presupposto indispensabile per la liquidazione dell'assegno destinato al contributo al mantenimento del minore (ovvero per l'adozione di ogni ulteriore statuizione di ordine economico), e dunque per la tutela degli interessi patrimoniali della prole.

Non può d'altronde non segnalarsi come da tempo anche alcuni Tribunali (tra cui Roma, Monza e Torino) abbiano adottato modalità di disclosure con l'elaborazione di modelli che le parti sono tenute a sottoscrivere e compilare

12. Utilizzando anche come base di studio le proposte di modelli di atti elaborati in sede di Osservatorio Civile Milano, Sezione Famiglia, Gruppo TM.

13. Cfr. a tal proposito la previsione dell'art. 5, comma 9°, l. 898/1970. In dottrina cfr. C. Rimini, "L'accertamento del reddito e del patrimonio delle parti nei giudizi di separazione e divorzio: proposta per un modello di disclosure", in *Famiglia e Diritto*, 2011, p. 739; M. Razzari, "Un nuovo modello di disclosure nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio", in *Famiglia e Diritto*, 2014, p. 380.

14. Cfr. <http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/form-e-eng.pdf>, ove è possibile consultare il Form E.

15. In particolare, lo schema elaborato dall'Uncm richiede di indicare nel dettaglio gli indici e le numerose voci utili a ricostruire con completezza la capacità reddituale e patrimoniale di entrambe le parti nonché le modalità e le voci di spesa che concorrono a definire il mantenimento del minore. Sono richiesti, in particolare, se vi siano familiari a carico o conviventi, il tipo di attività lavorativa svolta e il reddito che ne viene tratto, le eventuali proprietà immobiliari con indicazione dei dati catastali e delle dimensioni, l'esistenza di contratti di locazione o di comodato immobiliare, l'assetto finanziario, i conti correnti, gli investimenti, le polizze e i relativi importi. Si veda lo schema completo in P. Lovati e R. Rigon, "La coppia e la famiglia di fatto", cit., pp. 307-308.

imponendo l'adozione di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio con cui le parti sono tenute a dettagliare la propria situazione economica.

6ª Linea Guida: "Qualora nei giudizi di separazione sussista un conflitto di interessi tra il minore ed i genitori, il minore dovrebbe avere diritto alla nomina di un proprio rappresentante in giudizio ed avere accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato".

Tale Linea Guida è ovviamente intesa ad assicurare che la giustizia child-friendly sia non solo perseguita come obiettivo ideale, ma divenga una realtà effettiva.

Con essa si consacra, da un lato, il principio di tutela individuale e specializzata del minore in caso di conflitto di interessi in seno alla coppia genitoriale, mediante la nomina di un rappresentante *ad hoc* (solitamente un curatore speciale), e ciò in attuazione delle indicazioni provenienti dalla Convenzione di New York del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori in ambito processuale. Si rimanda altresì alla lettura della Linea Guida n. 42 del Consiglio d'Europa (*In cases where there are conflicting interests between parents and children, the competent authority should appoint either a guardian ad litem or another independent representative to represent the views and interests of the child*), ma anche, nello stesso senso, la Linea Guida n. 37 (*Children should have the right to their own legal counsel and representation, in their own name, in proceedings where there is, or could be, a conflict of interests between the child and the parents or other involved parties*).

Dall'altro lato, si insiste affinché l'accesso alla giustizia sia garantito anche ai non abbienti e alle persone non percettrici di reddito, come per l'appunto i minori. Il conflitto di interessi con i genitori impedirebbe infatti la tutela processuale dei diritti del minore, che non potrebbe essere adeguatamente difeso da un avvocato, qualora non fosse garantita la possibilità di accedere al c.d. "beneficio del patrocinio a spese dello Stato". Si consideri, a tale proposito, la Linea Guida n. 35 del Consiglio d'Europa (*Any obstacles to access to court, such as the cost of the proceedings or the lack of legal counsel, should be removed*), nonché la Linea Guida n. 38 (*Children should have access to free legal aid, under the same or more lenient conditions as adults*).

7ª Linea Guida: "Il minore dovrebbe avere il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione in ogni giudizio che lo riguardi personalmente, secondo i principi fissati dal Consiglio d'Europa. Il minore dovrebbe avere il diritto di essere informato preliminarmente, dal magistrato e dal proprio rappresentante, in maniera adeguata all'età, dei propri diritti, della possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione, delle possibili conseguenze dell'azione dei genitori".

La Linea Guida in esame si riferisce espressamente alle numerosissime indicazioni del Consiglio d'Europa, consacrate nelle Linee Guida del 17 no-

vembre 2010, secondo cui devono essere individuati e garantiti due diritti fondamentali e complementari del minore: il diritto di esprimere, direttamente o per il tramite di un rappresentante, la propria opinione (si vedano in particolare le Linee Guida nn. 44-49); ed il diritto ad essere informato, in maniera adeguata all'età ed alla capacità di discernimento, dei diritti, della stessa possibilità di essere ascoltato per esprimere la propria opinione e delle conseguenze della procedura che vede protagonista il minore (Linee Guida nn. 1-5).

Si tratta, quindi, di una Linea Guida di fondamentale importanza (che peraltro trova adeguato riscontro legislativo nell'art. 315 bis c.c. di recente formulazione), tesa a restituire al minore la centralità nel procedimento in corso.

8ª Linea Guida: "Ogniquale volta sorga un contrasto tra i genitori sulle scelte che riguardano la vita del minore, dovrebbe essere prevista una procedura snella e tempestiva, in modo da ottenere una risposta immediata del Giudice, senza compromettere le esigenze di vita e educative del minore".

Si tratta di una Linea Guida che è stata ispirata dalla finalità di garantire soluzioni efficaci, in tempi ragionevolmente brevi, ai bisogni ed alle necessità dei minori.

9ª Linea Guida¹⁶: "Tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione di decisioni/sentenze che coinvolgono o riguardano i minori devono essere assunti con rapidità e in modo da tutelare la persona minore da possibili strumentalizzazioni e disagi psicologici, eventualmente anche con l'ausilio di servizi specializzati che offrano orientamento e sostegno possibilmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie. L'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza".

Tale Linea Guida ha tratto ispirazione, quanto alla necessità di eseguire forzatamente le sentenze solo come *ultima ratio*, dalla Linea Guida del Consiglio d'Europa n. 78 (*Implementation of judgments by force should be a measure of last resort in family cases when children are involved*). È evidente che, attesa la delicatezza della materia e la necessità di garantire preminentemente la stabilità e la serenità della persona del minore, all'attuazione forzata delle decisioni deve potersi soprassedere allorché la stessa non solo sia – come spesso accade – in contrasto con il superiore interesse del minore, ma anche allorché i risultati pratici della decisione possano ugualmente conseguirsi per altra via.

Si tratta della c.d. *child-friendly justice after judicial proceedings* (cfr. Linee Guida del Consiglio d'Europa nn. 75-83): nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie debbono valere gli stessi principi di giustizia specializzata, di

16. Linea Guida inserita grazie all'apporto del Gruppo Civile Uncm responsabili R. Rigon, S. Lombardo.

formazione interdisciplinare e di approccio "mite" alle esigenze del minore che regolano il processo, ed anche in questa fase la centralità del minore e della sua persona deve responsabilmente guidare l'operato dei soggetti coinvolti.

Infine, il Gruppo Internazionale dell'Uncm ha proposto una 10ª Linea Guida ("Si dovrebbe prevedere che nei giudizi di separazione che coinvolgono i minori, non si possa richiedere l'addebito, che potrebbe essere oggetto di separata azione") che è in fase di approfondimento. Ad avviso di chi scrive, risulta infatti opportuno rivedere l'istituto dell'addebito e la sua applicabilità ai giudizi che coinvolgono i minori, fino a giungere all'abbandono di tale richiesta: ciò in quanto, da un lato, tale domanda produce un aggravamento dell'onere istruttorio e dunque un allungamento del procedimento; dall'altro, essa alimenta la conflittualità tra i genitori con serio ulteriore nocumento per i minori coinvolti.

3. Conclusioni

L'attuazione delle Linee Guida del Consiglio d'Europa è stata monitorata, in 10 Paesi Membri dell'Unione Europea (non comprendenti l'Italia), dalla *Fundamental Rights Agency* dell'UE, che ha condotto a tal fine interviste con numerosi professionisti (giudici, pm, funzionari di polizia, assistenti sociali e altri protagonisti della Giustizia minorile) dei Paesi selezionati¹⁷.

L'indagine, in definitiva, ha mostrato che molto è ancora da fare per garantire una giustizia a misura di minore: tuttavia, l'indagine stessa ha anche dato conto degli importanti risultati raggiunti in diversi ambiti, nonché di varie *best practices* che meritano di essere segnalate, anche ai fini di una loro circolazione in altri Paesi.

In questa prospettiva la finalità delle Linee Guida elaborate dall'Unione Nazionale delle Camere Minorili è al tempo stesso ambiziosa e profondamente sentita come necessaria; le Linee Guida fanno appello all'azione e alla collaborazione imprescindibile degli operatori giuridici, chiamati ad essere protagonisti della diffusione di una cultura giuridica che incida realmente nelle aule di giustizia, nella speranza di trovare una giurisprudenza propensa al loro ascolto e sensibile alla loro recezione.

Né può escludersi dal clima di leale collaborazione tra gli operatori della giustizia minorile l'attività del Legislatore, anche europeo, cui è richiesta l'adozione di strumenti normativi che siano capaci di accogliere lo spirito delle Linee Guida per trasmetterlo e renderne concreto l'operare.

17. L'Unione Europea ha infatti promosso l'adozione, da parte dei propri Stati Membri, delle Linee Guida del Consiglio d'Europa. Il report integrale è disponibile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-professionals> (nella stessa pagina, una sintesi del report è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione).

Le Linee Guida dell'Uncm mirano dunque a porsi non solo e non tanto come *best practice*, ma come impulso per un ulteriore arricchimento e specificazione delle Linee Guida del Consiglio d'Europa nell'ambito dei procedimenti familiari che coinvolgono i minori, procedimenti che spesso stravolgono la vita dei bambini senza che a loro venga restituita la centralità necessaria per una tutela efficace.

G

I.

d

d

P

e

-

e

I

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P